

Dott. PIETRO BUFFA
Commercialista e Revisore legale
Via Carducci n. 40
14100 A S T I

Spett.le
COMUNE DI CHIANOCCO
Frazione Roccaforte, 1
10050 CHIANOCCO (TO)

Verbale n. 18 dell' 11/09/2020

OGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - TRIENNIO 2020-2022.

Il sottoscritto Revisore del conto ha preso in esame la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "MODIFICA AL PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2020 - 2022", nella quale si prevede di

- confermare, anche a seguito delle modifiche apportate alla struttura organizzativa dell'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 03/03/2020, immediatamente esecutiva, l'esito della ricognizione del personale in eccedenza o soprannumero, relativa all'anno 2020;
- accettare le dimissioni del responsabile dell'Area tecnico-manutentiva, inquadrato nella categoria D1 per collocamento a riposo con decorrenza dal 01/08/2020;
- modificare i rapporti contrattuali esistenti con alcuni lavoratori attualmente in forza;

considerato che

a seguito della sopra citata messa a riposo del lavoratore subordinato l'Ufficio tecnico non potrà garantire in futuro l'adeguata copertura del servizio, si ritiene opportuno quindi aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa al periodo 2020-2022, disponendo l'assunzione di un istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, Cat. D nell'anno 2020, mediante l'utilizzo di graduatorie di altri enti ovvero concorso pubblico, a decorrere dal 02/12/2020, così come indicato nella proposta di delibera di Giunta.

Il sottoscritto, pertanto

da atto che

- la spesa derivante dalle assunzioni programmate per l'anno 2020 rientra nei limiti di capacità assunzionale di cui all'art. 4, lett. e), del D.P.C.M. 17 marzo 2020, nonché nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contenimento

della spesa di personale (spesa potenziale massima);

- la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- in base alle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. 17 marzo 2020, le assunzioni nell'anno 2020 sono consentite ove il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sia inferiore al «valore soglia minimo» stabilito, per fascia demografica, dall'art. 4, comma 1, e 6 del D.P.C.M. 17 marzo 2020 o, comunque, sia compreso tra il «*valore soglia minimo*» e il «*valore soglia massimo*», sempre stabilito per fascia demografica;
- come attestato da apposito prospetto redatto dal servizio finanziario (in atti) - il rapporto tra la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati del Comune di Chianocco, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità dal bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui è stato approvato il conto consuntivo, è pari, **per l'anno 2020, al 32,89%** è pertanto **non ricompreso** tra il «*valore soglia minimo*» e il «*valore soglia massimo*» previsti per la fascia demografica dei comuni tra i 1.000 e i 1.999 abitanti (28,60%);
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 17 marzo 2020, qualora l'ente risulti aver superato la soglia prevista dalla Tabella 3 del citato Decreto, debba adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia, anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento.

Visti altresì:

- l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 3, comma 120-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale deve essere certificato dall'organo di revisione dei conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio

annuale dell'ente;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 03/03/2020, di ricognizione della capacità di assunzione dell'ente;

si rende necessario procedere all'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa al triennio 2020-2022 disponendo l'assunzione, di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria giuridica D, con mansioni direttive tecniche, a copertura del posto resosi vacante e la modifica di alcuni rapporti contrattuali in essere.

Per tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto Revisore dei conti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dei contenuti indicati della proposta di delibera relativa all'aggiornamento del piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020-2022, invitando tuttavia l'Ente a porre in essere ogni azione idonea finalizzata al percorso di graduale riduzione annuale del rapporto previsto dall'art. 6 D.P.C.M. 17 marzo 2020.

Invita altresì l'Ente a pubblicare la presente deliberazione in «Amministrazione trasparente», nell'ambito degli «Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» di cui all'art. 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Asti, 11 settembre 2020

 **Organo di Revisione**
Dott. Pietro Buffa